CARTOGRAFIE SOCIALI
Rivista di sociologia e scienze umane
Anno II, n. 3, maggio 2017

Direzione scientifica
Lucio d'Alessandro e Antonello Petrillo

Direttore responsabile
Arturo Lando

Redazione
Elena Cennini, Anna D'Ascenzio, Marco De Biase, Giuseppina Della Sala, Eugenio Galioto, Emilio Gardini, Fabrizio Greco, Luca Manunza

Comitato di redazione
Marco Armiero (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm), Tugba Basaran (Kent University), Nick Dines (Middlesex University of London), Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Marcello Maneri (Università di Milano Bicocca), Önder Özhan (Università di Ankara), Domenico Perrotta (Università di Bergamo), Federico Rahola (Università di Genova), Pietro Saitta (Università di Messina), Anna Simone (Università Roma Tre), Ciro Tarantino (Università della Calabria)

Comitato scientifico
Fabienne Brion (Université Catholique de Louvain -la-Neuve), Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Didier Fassin (Institute for Advanced Study School of Social Science, Princeton), Fernando Gil Villa (Universidad de Salamanca), Akhil Gupta (University of California), Michalis Lianos (Université de Rouen), Marco Martiniello (University of Liège), Laurent Mucchielli (CNRS - Centre national de la recherche scientifique), Salvatore Palidda (Università di Genova), Michel Peraldi (CADIS - Centre d'analyse et d'intervention sociologiques), Andrea Rea (Université libre de Bruxelles)

"Cartografie sociali" is a peer reviewed journal

LE METAMORFOSI DEL "PAESAGGIO SOCIALE"

TRA TERRITORIALIZZAZIONE, PRESTAZIONI E PROSSIMITÀ

A cura di Stefania Ferraro e Emilio Gardini

MIMESIS

SUOR ORSOLA UNIVERSITY PRESS

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 45,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Via Monfalcone 17/19
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca - Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Cartografie sociali è una rivista promossa da URiT, Unità di Ricerca sulle Topografie sociali.

Direzione e Redazione della rivista hanno sede
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 - 80132 Napoli (Italy)
www.unisob.na.it
cartografiesociali@unisob.na.it
cartografiesociali.rivista@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: 9788857542560
Issn: 2499-7641

© 2017 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935

Registrazione Tribunale di Napoli n. 37 del 5 luglio 2012

INDICE

Editoriale: lo stato delle politiche sociali
Spazi, soggettività e criticità delle logiche di intervento
di Stefania Ferraro e Emilio Gardini 9

MAPPE

L'individu modulaire – I
De la socialité directe à la socialité institutionnelle
di Michalis Lianos 17

L'individu modulaire – II
Egocentrisme compétitif et déficit social
di Michalis Lianos 31

Quale sociale nelle politiche sociali?
di Lavinia Bifulco 53

L'innovazione sociale: an old neoliberist wine in new bottles?
di Giulio Moini 69

Istituzioni psichiatriche e riformismo
Sull'attualità della teoria di Robert Castel
di Daniele Pulino 93

ROTTE

L'iscrizione territoriale delle leggi
di Alain Supiot 113

Una "società armoniosa"?
Il posto del conflitto nelle pratiche e nel discorso sul Terzo Settore
di Sandro Busso e Enrico Gargiulo 137

Espressioni di ruolo
Analisi etnografiche sulle interazioni tra professionisti
in un centro di salute mentale
di Emilio Gardini 155

Le trasformazioni del welfare in Umbria attraverso l'esperienza dei promotori sociali: dalla promessa dell'assistenza integrata alla fatica della cura nei territori
di Massimiliano Minelli e Veronica Redini 171

In nome della dignità
La riorganizzazione dei servizi per le persone
senza dimora a Bologna
di Maurizio Bergamaschi 193

Da badanti a senza fissa dimora
Politiche di governo della povertà e distorsioni
del principio di cura
di Stefania Ferraro 213

Le politiche degli scudi umani: sulla risignificazione dello spazio e la costituzione dei civili come scudi nelle guerre liberali
di Neve Gordon e Nicola Perugini 235

RILIEVI

The new welfare in the domestic work sector:
who benefits from the voucher service system in Brussels?
di Beatriz Camargo 265

TSO: previsioni e prassi di un dispositivo psichiatrico
di Elena Cennini 279

Orizzonti spinati
I centri di detenzione per migranti
di Dario Stefano Dell'Aquila e Antonio Esposito 297

Il decentramento della strategia nazionale
d'inclusione dei rom: un cammino incerto
di Luciana De Pascale 325

Coesione sociale, togetherness, prossimità:
cosa si può imparare dal caso di Napoli
di Enrica Morlicchio 337

WUNDERKAMMER

Cartografia delle pratiche di mutuo soccorso
e autogoverno a Napoli
di Fabrizio Greco 353

L'esperimento del Rojava
Autorganizzazione e internazionalismo
di Filomena Romeo 377

TRAVELOGUES

New public managment e ambiente: quali gap?
di Giuseppina Della Sala 393

Etnografia politica per la sostenibilità dell'acqua
di Rinaldo Mattera 397

Alain Supiot*

L'ISCRIZIONE TERRITORIALE DELLE LEGGI[1]

Abstract:

The process of economic globalization goes hand in hand with one where laws lose their territorial moorings. However, such loss of differentiation through location does not seem to be any more viable than the old, strictly inter-State system. Yet, if we are to maintain a practicable pattern, we need to find a fresh sense of measure and of boundaries.

Keywords:

Law, De-territorialization of the Places, Economic Globalization, Space, State System.

1. *Introduzione*

Nel vocabolario giuridico, la nozione di spazio era, fino a poco tempo fa, un'astrazione cartesiana, che poteva essere applicata a ogni tipo di luogo. Il suo utilizzo era riservato a quelle porzioni del mondo che, non avendo limiti riconoscibili ed essendo inadatte a ospitare la vita umana, non potevano essere occupate in maniera permanente: i mari e gli oceani, i cieli e l'universo interstellare. Correntemente impiegate, le nozioni giuridiche di spazio aereo o spaziale, marittimo o oceanico, vengono sempre definite

* Institut d'Études Avancées de Nantes (www.iea-nantes.fr). Ringrazio la Società degli amici di Qufu, che mi ha offerto l'occasione di discutere una prima versione di questo testo in occasione del convegno «Spazio e civilizzazione», organizzato dal 31 maggio al 2 giugno 2008 presso l'Istituto di ricerca Confucio (Qufu - Cina).

1 Traduzione di Mariarita Caramico, Università degli Studi di Salerno.
Alain Supiot, *L'inscription territoriale des lois*, in «Esprit - Dans la tourmente. Aux sources de la crise financière», 2008, DOI: 10.3917/espri.811.0151.

in opposizione alla Terra. Quest'ultima, in compenso, non era considerata dal Diritto come uno spazio astratto, ma come un intreccio di territori, di domini (pubblici o privati), di regioni o di paesi, talvolta di siti o di zone (sottomesse a norme derogatorie). È l'Unione europea che per prima si è definita giuridicamente come uno «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», senza limiti riconoscibili, e non più come un territorio o un insieme di territori dai confini chiaramente identificabili. Fatto significativo: è solo nel contesto della creazione di un mercato unico che la nozione di spazio ha iniziato a essere impiegata per indicare la terra e non soltanto il cielo o gli oceani. Questo accostamento di luoghi va di pari passo con il progetto di un diritto globale, che si affermerebbe indipendentemente dagli ordinamenti giuridici territoriali[2].

È permesso interrogarsi sul senso e sul futuro di questa aspirazione contemporanea a un ordine giuridico spaziale, svincolato totalmente dal radicamento territoriale. Il luogo della civilizzazione, nel senso giuridico originario della parola civilizzato (soggetto all'impero del diritto civile) finora non è mai stato lo spazio, per natura informe, dei mari o dei cieli, ma sempre la terraferma. Civilizzare lo spazio significa rapportarlo sempre a misure terrestri e dargli così, al tempo stesso, un essere e una forma. *Forma dat esse rei* (la forma dona il suo essere alla cosa[3]): questa antica espressione del diritto romano segna, già nel gesto inaugurale di tutte le mitologie, la nascita o la rinascita del mondo, facendo sbucare dalla superficie delle acque le "acque superiori" dal Cielo, poi tra Cielo e oceano, la terraferma. Questo gesto fondatore è un gesto normativo, che assegna al mondo i suoi limiti primi e rende così possibile la misura delle cose. Limitare e misurare sono i due aspetti inscindibili dell'attività del giurista come del geometra; queste due figure si rispecchiano in quella dell'agrimensore che, misurando la terra, delimita ciò che spetta a ciascuno e ciò che è comune a tutti.

Così il mondo diventa abitabile, nei molteplici sensi che assume questa parola derivata dal latino *habere* (avere, tenere[4]). Abitare il mondo è mantenersi in un luogo sicuro, avere qui la propria abitazione. Per questo motivo, bisogna dargli forma, rivestirlo di abiti umani, con parole che denominino la più piccola delle sue parti, e con gesti che vi plasmino i paesaggi. Per

2 Vedere in particolare G. Teubner, *Global Law Whitout a State*, Dartmouth, Ashgate, 1997, p. 305.

3 In merito a tale espressione, tratta dai commentatori del *Digesto* (35, 2, 80), si veda H. Roland e L. Boyer, *Adages du droit français*, Parigi, Litec, terza edizione, numero 137, 1992, p. 278.

4 Vedere A. Ernout e A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, Klincksieck, 2001, vedere «Habeõ».

questo, bisogna altresì conformarsi a delle abitudini comuni che regolino la vita degli abitanti e tengano conto del loro habitat, cioè ambiente. Il mondo abitabile è quello in cui il rapporto degli uomini con la terra è fondato su regole che possano assegnare a ciascuno di essi un posto vivibile.

Nella tradizione occidentale, queste regole fanno parte del Diritto che comprende sia le leggi penali e amministrative sia quelle civili. Come tutte le civiltà nate dalle religioni del Libro (religione delle Sacre Scritture), questa tradizione racchiude in sé l'ideale di una Legge sovrumana, eterna e universale, che, applicandosi a tutti gli uomini e in ogni luogo, potrebbe ignorare la diversità dei territori. Ma il Diritto moderno è stato costruito sulla rinuncia a questo ideale e sull'iscrizione territoriale delle leggi. Rispondendo implicitamente alle canzonature di Pascal sui limiti geografici delle leggi umane («Singolare giustizia che ha come confine un fiume! Verità di qua dei Pirenei, errore di là»), Montesquieu affermava così la loro necessaria relatività nell'introduzione alla sua opera l'*Esprit des lois*:

> Esse (le leggi) devono essere in relazione con le caratteristiche fisiche del paese; col suo clima gelido, caldo o temperato; con la qualità del terreno, con la sua posizione, con la sua estensione; col genere di vita dei popoli, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori; devono rapportarsi al grado di libertà che la costituzione può consentire; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alla loro ricchezza, al loro numero, ai loro commerci, ai loro costumi, alle loro maniere[5].

Nell'epoca moderna, questa iscrizione territoriale delle leggi si è trovata legata a un ordine giuridico che faceva dello Stato la chiave di volta delle istituzioni. Il mondo si presenta allora come un mosaico di Stati sovrani, rivali nella demarcazione dei confini, nel controllo dei mari e della colonizzazione dei paesi oltreoceano, ma che si riconoscono a vicenda il diritto di imporre la propria legge sul territorio nazionale. Carl Schmitt ha fatto sua la teoria di questo ordine internazionale, "*Nomos* della terra", nello stesso momento in cui ne ha pronosticato la progressiva rovina[6]. Purtroppo il suo nazismo gli ha impedito di vedere le cause profonde della crisi di questa organizzazione statuale del mondo. Egli l'attribuisce all'ascesa degli Stati Uniti e al pacifismo astratto dei fondatori della Società delle Nazioni, senza soffermarsi sul ritorno della credenza nelle leggi universali e immateriali,

5 Montesquieu, *L'Esprit des lois*, I, 3, in *Œuvres complètes,* Parigi, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», t. 2, 1951, p. 238.

6 C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,* Köln, 1950, trad. fr. *Le Nomos de la terre,* Paris, PUF, 2001, p. 363.

che è un po' il marchio delle grandi ideologie contemporanee, tra cui il nazionalsocialismo e la sua teoria del *Lebensraum* (lo spazio vitale). Fondate su certezze scientifiche, queste ideologie sono portate a ricusare ogni tipologia di idea che riguardi il limite e la misura umana. «Il diritto, diceva Hitler, è un'invenzione dell'uomo. La natura non conosce né il notaio né il geometra agrimensore. Dio non conosce che la forza»[7].

Se qui si può parlare di ritorno della fede nelle leggi sovrumane, è perché sull'esempio delle leggi divine, le leggi che si fanno forti dell'appoggio della Scienza non si adattano alle frontiere costitutive degli Stati perché il loro influsso trascende ogni sorta di limite territoriale. Esattamente come quella dei dogmi della Chiesa cattolica che proclama di non possedere territori[8], la verità prestata alle leggi dell'economia, della biologia o della storia si estende su tutta la superficie del globo. Tuttavia, contrariamente alle leggi religiose che unificarono l'Europa medievale, le leggi universali che sono applicate ai giorni nostri, sono immanenti e trascendenti. Queste non si fanno forti dell'appoggio del Cielo, ma della Natura delle cose e degli uomini. Sono la biologia, l'economia o la storia a essere convocate per affermare la loro autorità sul mondo terrestre. Già all'opera nel XIX secolo (in particolare sul piano teorico di Comte o di Marx e sul piano politico nell'impresa coloniale), questa normativa scientifica è sbocciata nel Ventesimo secolo sulla scia della biologia razziale e del materialismo storico così come sulla scia dei loro rispettivi sottoprodotti politici: il razzismo, il darwinismo sociale e la lotta di classe. La differenza di queste varianti dello scientismo con il proselitismo religioso non deve essere dimenticata. La fede in queste leggi senza Legislatore non porta a convertire ma a «sopprimere gli strati parassitari della società»[9], che devono essere trattati come rifiuti[10] destinati

7 A. Hitler, *Libres propos sur la guerre et sur la paix, recueillis sur l'ordre de Martin Bormann*, Paris, Flammarion, 1952, p. 69.

8 Vedere P. Legendre, *Dominium Mundi. L'Empire du management*, Paris, Mille et une nuits, 2007, p. 21.

9 *Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité*, redatto sotto l'egida di Lenin e approvato dal Congresso dei Soviet il 25 gennaio 1918.

10 «La guerra ha ritrovato la sua forma primitiva. La guerra da popolo a popolo cede il posto a un'altra guerra – quella che mira alla conquista di vasti territori. All'origine, la guerra non era altro che una lotta per il possesso delle terre destinate ai pascoli. Oggi la guerra non è più una lotta per il possesso delle ricchezze naturali. Queste ricchezze, in virtù di una legge immanente, appartengono a colui il quale le conquista […] Ciò è conforme alle leggi della natura […] La legge di selezione giustifica questa lotta incessante allo scopo di permettere ai migliori di sopravvivere. Il cristianismo è una ribellione alla legge naturale, una protesta contro la natura. Spinto verso la sua logica estrema, il cristianismo rappresenterebbe la

alle «pattumiere della storia»[11]. Proprio là si trova, senza dubbio, la traccia specifica dei folli massacri che hanno accompagnato le svariate imprese imperialiste che hanno dominato la storia del secolo scorso.

Questi imperi si sono distrutti a vicenda, uno dietro l'altro, e i paesi che tenevano sotto il loro giogo hanno tutti rivestito gli abiti dello Stato-nazione. Lo Stato è dunque oggi la chiave di volta dell'ordine giuridico, sia sul piano interno che internazionale, ed è sotto la sua egida che l'uomo abita oggi la terra (I). Tutti, però, ben sanno che questo impianto istituzionale è incrinato e che la logica imperiale è sempre al lavoro. Essa non ha più il volto di una potenza localizzabile che pretenderebbe di estendere senza sosta l'influenza territoriale delle sue leggi, bensì quello di una de-territorializzazione delle leggi, condotta in nome della globalizzazione del mondo (II). Questa de-territorializzazione del Diritto non ha più nostalgia di un ordine relativo a molti Stati. La sola cosa certa è che l'uomo è un animale terrestre e che avrà bisogno di ritrovare il senso della misura per ridisegnare un mondo vivibile (III).

2. *Abitare il mondo: l'istituzione dei territori*

Dato che tutte le cosmogonie fanno nascere il Cielo e la Terra dall'oceano cosmico, analogamente esse sono tutte d'accordo sulla sostanza terrestre dell'essere umano. Adamo è il primo uomo secondo le religioni che seguono le Sacre Scritture. Prende il suo nome dalla terra rossa (*adama*) con la quale Dio lo plasmò, e il nome dell'uomo stesso viene dal latino *humus* (terra umida): l'uomo è colui che viene dalla terra e che è destinato a tornarci, a esservi inumato[12]. Nato dalla terra, è tuttavia animato da uno spirito divino che lo autorizza a impossessarsene, a plasmarla a sua immagine e a fecondarla attraverso la propria fatica[13]. È proprio questo secondo modello

cultura sistematica del rifiuto umano», Adolf Hitler, *Libres propos sur la guerre et sur la paix*, *op.cit*., p. 51.

11 Sarà Trotski a utilizzare per primo questa espressione con riguardo agli oppositori del partito bolscevico in seno al Congresso dei Soviet.

12 A. Ernout e A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, op. cit., vedere «Homõ» e «Humus».

13 Del resto, è uno sciopero degli dei inferiori, stanchi di dover lavorare, che giustifica la creazione degli uomini (fatti di terra mescolata al sangue di un dio sacrificato) nella mitologia mesopotamica (vedere J. Bottero e S. N. Kramer, *Lorsque les dieux faisaient l'homme. Mythologie mésopotamienne,* Paris, Gallimard, 1989, p. 526 *sq*.). Il lavoro della terra, parola da cui deriva l'inglese *labour*, è la prima forma della sua fecondazione da parte del lavoro dell'uomo. Lavorare la terra

– quello della "presa di terra"[14], della sua presa di possesso attraverso il lavoro o le armi – che ha dominato l'Occidente moderno a lungo, al prezzo della perdita di appartenenza dell'uomo alla terra. Questa visione cieca da un occhio, della quale possiamo congetturare l'origine religiosa[15], non vede che l'impronta dell'uomo sulla terra e resta cieca davanti all'impronta della terra sugli uomini.

Per recuperare la vista completa, bisogna prestare attenzione alle civiltà che non sono ancora divenute cieche davanti alla dimensione terrena dell'uomo[16]. Quelle dell'Africa nera sono senza dubbio le dimore più sensibili verso tutto ciò che gli uomini devono alla terra[17], ed è su questo continente che si trovano le manifestazioni istituzionali più precise della complessità dei loro rapporti. Così in tutti i paesi dell'Africa occidentale, due magistrature distinte e complementari presiedono ai rapporti fondiari: quella del capo villaggio e quella del "padrone della terra"[18]. Riunendo gli stemmi del potere e camminando sempre calzato, il capo incarna «il destino di un essere che in rapporto al mondo che lo circonda avrebbe scelto di non avere altra forma di relazione che quella che si stabilisce tra un cacciatore e la sua preda»[19]. Vivendo umilmente e camminando a piedi nudi, il Guardiano della terra «ha il compito principale di assicurare a ognuno e a tutto il villaggio una relazione vitale con la terra»[20]. Egli presiede ai rituali destinati ad assicurare la fecondità della terra e tronca i litigi nati a causa

significa possederla e i filosofi illuministi sono tutti d'accordo nel pensare che nel lavoro si trovi per la prima volta il concetto di proprietà (vedere il capitolo che Locke dedica alla proprietà nel suo *Traité du gouvernement civil* [1690], trad. fr., Paris, Flammarion, 1992, p. 162 *sq*.).

14 Secondo C. Schmitt la conquista della terra (*Landnahme*) si identifica con il *Nomos* della terra, *i. e*. «l'atto originale fondatore del Diritto» (vedere *le Nomos de la terre*, *op. cit*., p. 50).

15 Il cristianismo è al tempo stesso religione di un Padre divino senza moglie e dell'Uomo-dio sulla terra.

16 Dimensione molto presente nell'Antichità europea, vedere J. Bachofen, *Das Mutterrecht* [1861], trad. fr. *Le Droit maternel. Recherche sur la gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et juridique*, Losanna, L'Âge d'homme, 1996, pp. 1-373, spec. p. 74 *sq*.: «L'Oceano di fronte alla Terra, così è l'uomo davanti alla donna».

17 Vedere O. Journet – Diallo, *Les Créances de la terre. Chronique du pays Jamaat*, Brepols, Pubblicazioni dell'École pratique des hautes études, 2007, p. 364.

18 Vedere il caso del paese Kasena, in Burkina Faso: D. Liberski – Bagnoud, *Les Dieux du territoire. Penser autrement la généalogie*, Paris, CNRS/Ed. MSH, 2002, p. 244.

19 D. Liberski – Bagnoud, *Les Dieux du territoire...*, *op. cit*., p. 100.

20 *Ivi*, p. 206.

del suo utilizzo o divisione. Di fronte alla figura predatrice del capo, egli incarna l'autorità dei padri e la stabilità dei legami territoriali. L'Africa ci invita anche a distinguere, nelle nostre proprie istituzioni, ciò che lega l'uomo alla terra (A) e ciò che gli dà presa su di essa (B).

A) Nell'ordine giuridico, *il ricongiungimento dell'uomo alla terra* continua a manifestarsi nel regolamento di due questioni fondamentali: quella della sua identità e quella della determinazione delle leggi che l'uomo deve osservare.

La questione dell'identità concerne lo stato delle persone e il ricongiungimento territoriale, ed è in opera in ciò che si definisce oggi come il diritto della *nazionalità*. La parola deriva dal verbo "nascere" e la nazionalità situa ciascuno di noi, dalla nascita, all'intersezione tra un territorio e una filiazione. Il diritto della nazionalità combina infatti, secondo proporzioni che variano in base ai paesi, la considerazione del luogo di nascita (*ius soli*) con quella della nazionalità dei genitori (*ius sanguinis*), a cui bisogna aggiungere la possibilità di acquisire ulteriormente una o più nazionalità e di avere anche delle terre d'adozione. Elemento dell'identità della parola, nel senso giuridico, la nazionalità è la fonte di uno statuto personale, vale a dire di un insieme non negoziabile di diritti e di doveri nei confronti dello Stato o degli Stati di cui si è cittadini[21]. Questo statuto può limitare, se non interdire, la circolazione degli uomini al di fuori del territorio al quale appartengono[22]. Ma il più pesante tra questi compiti è quello di difendere

21 Secondo la Corte di giustizia della comunità europea (qui CGCE), il legame di nazionalità è fondato su «un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato e la reciprocità dei diritti e degli obblighi» (CGCE, 3 giugno 1986, aff. 307/84, Commissione c/Repubblica francese, *Recueil de jurisprudence* (qui *Rec*.) 1986, 1725; CGCE, 16 giugno 1987, aff. 225/85 Commissione c/Italia, *Rec*.1987, 2625; CGCE, 30 maggio 1989, aff. 33/88 Allué et Coonassu c/Università degli studi di Venezia). La CGCE dal 2009 è denominata CGUE, Corte di giustizia dell'Unione europea.

22 La storia del diritto è ricca di istituzioni che obbligano il contadino ad abitare la terra che deve coltivare (colonato, servitù: vedere F. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, Rousseau, V ed. 1911, p. 132 *sq*.; adde C. Revillout, *Étude sur l'histoire du colonat chez les romains*, Paris, A. Durand, 1856, pp. 44-64; Fustel de Coulanges, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, vol. 1, Paris, Hachette, II ed. 1894, ristampa, Bruxelles, Culture et Civilisation, 1964, pp. 3-186). Nel mondo contemporaneo questa assegnazione territoriale non è scomparsa (vedere per esempio gli obblighi di residenza legati a certi impieghi), ma risulta più spesso dal divieto di penetrare o dimorare in altri territori che dal divieto di lasciare il proprio.

il territorio nazionale e di essere disposti anche a "morire per la patria"[23]. Siamo coscienti che le madri patrie hanno anche ingoiato i loro figli durante le due ultime guerre mondiali[24].

Il ricongiungimento dell'uomo alla terra si presenta sotto una luce completamente differente da ciò che sembra, sotto quella legge egli vive. È governato sempre e dappertutto dalle leggi della sua nazione oppure deve osservare le leggi del luogo dove si trova? La risposta a questa domanda è diventata, in Occidente, oggetto di una evoluzione millenaria. L'invasione e la dislocazione dell'Impero romano avevano condotto, in Europa, alla coabitazione di popolazioni che rilevavano leggi differenti. I nuovi padroni barbari erano retti dai loro rispettivi costumi, tanto che i discendenti dei sudditi dell'Impero (e della Chiesa) erano sottomessi a una legge romana più o meno degradata. In questo sistema, che durerà dal V all'XI secolo, ciascuno vive sotto la propria legge d'origine, vale a dire quella della sua etnia[25]. Questo principio, detto della personalità delle leggi, si corrose a causa della mescolanza dei popoli e dello sviluppo del feudalesimo, che portò a imporre gli stessi costumi locali o regionali, la stessa legge del territorio (*lex loci*), a tutti gli abitanti della medesima signoria. Si affermò anche il principio detto della territorialità delle leggi, il cui sviluppo accompagna quello degli Stati nazione[26].

La terra si presenta allora come un puzzle di ordini giuridici distinti, in cui ogni Stato sovranamente applica le leggi al proprio territorio. Ma le frontiere che li separano non sono stagni e bisogna dunque decidere del giudice competente e della legge applicabile alle situazioni che comportano un fattore di estraneità. Le regole oggettive poste a questo scopo

23 Vedere E. Kantorowicz, *Pro Patria Mori, in medieval political thougt*, «American Historical Review», 56 (1951), pp. 472-492, trad. fr. *Mourir pour la patrie*, Paris, Fayard, II ed., 2004.

24 Si stima sia di 7,8 milioni il numero di soldati uccisi durante la Prima Guerra mondiale. La seconda ha visto crescere in modo vertiginoso il numero delle vittime civili di entrambi i sessi. La sola URSS ha contato la metà del totale delle perdite umane sul continente europeo con 21 milioni di morti (11 per cento della sua popolazione) di cui 13,6 milioni di soldati e più di 7 milioni di civili (vedere A. Bullock, *Hitler and Stalin. Parallel Lives* [1991], trad. fr. *Hitler et Staline. Vies parallèles*, Paris, Albin Michel/Robert Laffont, 1994, t. 3, appendice 2, pp. 458-459).

25 Vedere L. Stouff, *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XII siècle*, Paris, Larose, 1894, p. 102.

26 La trasparenza di questo principio non è che apparente, perché ha acquisito nel diritto internazionale dei sensi diversi. V. P. Mayer e V. Heuzé, *Droit international privé*, Paris, Montchrestien, IX ed. 2007, numero 49 *sq*.; D. Bureau e H. Muir Watt, *Droit international privé*, Paris, PUF, 2007, t. 1, numero 329 *sq*.

formano ciò che si chiama il diritto internazionale privato il quale, a dispetto del suo nome, era fino a un periodo recente essenzialmente interno e si differenziava da uno Stato all'altro. Tuttavia, in tutti i paesi, l'intensità dell'azione territoriale delle leggi nazionali varia secondo la natura delle situazioni che si decide di governare. Quest'opera è massimale in materia di immobili, di responsabilità da illecito o di pubblica sicurezza ed è minimale quando si tratta di disciplinare gli scambi internazionali che sono per natura suscettibili di ricongiungimento a territori diversi[27].

B) La *dominazione dell'uomo sulla terra* assume nel diritto moderno due forme distinte ma complementari: la sovranità e la proprietà. Tutte e due istituiscono un rapporto esclusivo tra il Sovrano o il proprietario e le terre che egli governa o che possiede. Questa esclusività è completamente nuova nella lunga storia del Diritto e potrebbe costituirne solo un episodio di passaggio. Se si considera il punto di vista storico e comparativo del diritto fondiario, i diritti degli uomini sono quasi sempre e dappertutto dipesi dai legami che li univano o dai legami che li legavano alle divinità[28]. Perché l'idea fortemente ancorata era che l'essere umano, creatura terrestre e mortale, non può seriamente pretendere di esercitare un potere sovrano sugli elementi naturali. Egli ha sempre ritenuto che il suo potere sulla terra appartenesse ad altri: a un padrone o a una divinità, che gli ha dato il permesso di utilizzarlo e può riprenderselo in qualunque momento.

Questa nozione di *tenure* (possesso) è legata nella storia del diritto occidentale alle strutture feudali che, per gradi diversi (in Francia più che altrove[29]), hanno dominato il periodo medievale[30]. Nel mondo feudale, esistono legami di dipendenza tra gli uomini che determinano i loro diritti sulla terra. Ciò vale sia per l'esercizio del potere politico (che il signore non esercita indirettamente sul territorio dei suoi vassalli) che per l'esercizio

27 Vedere l'articolo 3 del Codice civile francese: «Le leggi di polizia e di sicurezza vincolano tutti coloro i quali abitano il territorio. Gli immobili, anche quelli occupati dagli stranieri, sono governati dalla legge francese. Le leggi che concernono lo stato e la capacità delle persone governano i Francesi, anche se residenti in paesi stranieri».

28 Applicando alla proprietà un concetto di Karl Polanyi, C. M. Hann parla a tal proposito di *embeddedness of property* [vedere C. M. Hann (ed.) *Property Relations. Renewing the Anthropological Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, Introduzione, spec. p. 9 *sq*.].

29 A. Esmein, *Cours élémentaire de droit français*, Paris, Larose, 1898, p. 185 *sq*.; J. - F. Lemarignier, *la France médiévale. Institutions et sociétés*, Paris, Armand Colin, 1970, p. 161 *sq*.

30 Vedere M. Bloch, *La Société féodale*, Paris, Albin Michel, I ed. 1939, ried. 1994, p. 702.

del potere economico il quale (eccezion fatta per le terre libere) è diviso tra il potere eminente del signore e quello utile del vassallo o del fittavolo. La *tenure*, che sia nobiliare (il feudo) o plebea (il censo, la censiva), è sempre una *tenure-service*, una concessione soggetta a oneri, cosa che porta a dividere i diritti sulla stessa terra tra diverse persone.

Ma questo tipo di organizzazione giuridica non appartiene propriamente alla feudalità occidentale e se ne trovano altri esempi anche più recenti. Così nell'Impero Ottomano, i diritti sulla terra si dividevano tra i coltivatori che erano legati a essa e avevano – con la riserva di farli fruttare – alcuni diritti sulla stessa, e gli amministratori regionali incaricati di esigere le tasse sui raccolti e il Tesoro imperiale, titolare di un diritto eminente[31]. Altro caso, studiato da Jacques Berque: quello delle valli dell'alto Altopiano marocchino, luogo di campi coltivati a terrazze, dove è solo una famiglia che detiene, di generazione in generazione, il diritto illustre su ciascun appezzamento e può sempre rivendicarne il possesso togliendolo dalle mani dei loro signori[32]. Uno dei tratti comuni a queste differenti varianti è di ammettere che molte persone possano esercitare simultaneamente diritti differenti sul medesimo bene che, quanto a lui, resta indivisibile.

La nozione moderna di proprietà ha imposto una prospettiva antitetica: la terra non è più considerata come il luogo di relazioni tra gli uomini, ma come una cosa sottomessa alla volontà di uno solo. Capovolgimento su larga scala, che non poteva non avere un impatto significativo sul modellamento degli ambienti umani e che corrisponde nell'ordine giuridico a ciò che Augustin Berque chiama da un punto di vista geografico «arrêt sur objet»[33].

Come ha dimostrato Louis Dumont, l'ideologia economica implica che le relazioni tra gli uomini siano subordinate alle relazioni tra gli uomini e le cose[34]. L'economia di mercato ha bisogno di beni propri allo scambio, ripuliti da ogni traccia di legami personali. Nel codice napoleonico il rapporto diretto degli uomini con le cose (oggetto del secondo libro) è ancora alla base dei rapporti contrattuali tra gli uomini (affrontati, con le

31 Vedere M. Mundy e R. Saumarez Smith, *Governing Property, Making the Modern State. Law, Administration and Production in Ottoman Syria*, London/New York, IB Tauris, 2007, p. 11 *sq*.

32 J. Berque, *Documenti antichi sull'abitudine immobiliare dei Seksawa*, in «Revue africaine», XCIII, 1948, pp. 363-402, ripreso in *Opera Minora*, Paris, Bouchène, 2001, t. 1, pp. 359-384.

33 A. Berque, *Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains,* Paris, Belin, 2000, p. 69 sq.

34 L. Dumont, *Homo æqualis I. Genèse et épanouissement de l'idéologie économique*, Paris, Gallimard, II ed. 1985, p. 13.

successioni, nel terzo libro). A questa evoluzione, corrisponde quella che, nell'ordine politico, vede affermarsi la figura della sovranità, incarnata da uno Stato garante del rispetto per la proprietà privata. Al groviglio feudale tra pubblico e privato succede la loro netta differenziazione. Il territorio nazionale giustappone, senza interstizi[35], il dominio pubblico, retto dallo Stato, e i domini privati, sottomessi alla volontà sovrana dei rispettivi proprietari. L'eminente dominio della potenza pubblica di certo non sarebbe scomparsa per niente. La legge permette l'espropriazione per cause di pubblica utilità dietro rimborso[36] e lo Stato eredita in ultima istanza dei beni in deferenza. Generalmente, il diritto di proprietà non può esercitarsi che nel rispetto delle leggi[37]. Il suo esercizio suppone, in effetti, l'esistenza di uno Stato sovrano che garantisca che la proprietà di ciascuno sia rispettata da tutti. Quando questa condizione viene meno, la finzione di un legame di diritto diretto ed esclusivo tra gli uomini e le cose non è più sostenibile e sono proprio i legami di dipendenza tra gli uomini che balzano al primo posto[38].

3. *Globalizzare il mondo: la de-territorializzazione dei luoghi*

Le parole "globalizzazione" e "mondializzazione" sono per lo più degli slogan piuttosto che dei concetti, perché essi ricoprono un insieme eterogeneo di fenomeni che converrebbe distinguere accuratamente. L'abolizione delle distanze fisiche nella circolazione dei segni tra gli uomini è un fenomeno strutturale, che procede verso nuove tecniche di scansione. Invece,

35 Da qui la questione del regime giuridico della dimensione pubblica della proprietà privata. La questione è stata posta come esempio per sapere se il proprietario di un immobile avesse diritti su come dovesse essere la facciata di casa sua (la giurisprudenza francese in principio l'ha permesso prima di ritrattare a causa di una sentenza della Corte di cassazione del 7 maggio 2004: vedere Y. Strickler, *les Biens*, Paris, PUF, coll. «Thémis», 2006, numero 12, p. 36 *sq*.).

36 Vedere Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, art. 17: «La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo».

37 Vedere il codice civile, articolo 544: «La proprietà è il diritto di godere e disporre di cose nel modo più assoluto, visto che non ne è proibito l'utilizzo dalle leggi o dai regolamenti».

38 Anche in A. Macfarlane: «The dissolution of the state is not a good basis for modern private property, which is ultimately underpinned, as Locke and his successors recognized, by powerful, if largely invisible, state power» [nel "The mistery of property: inhéritance and industrialization in England and Japan", C. M. Hann, *Property Relations*, *op*. *cit*., p. 104 *sq*., citato p. 115].

la mondializzazione del commercio di cose è un fenomeno congiunturale, che procede a partire da scelte politiche reversibili (apertura delle frontiere commerciali) e dallo sfruttamento eccessivo e temporaneo delle risorse fisiche non rinnovabili (prezzo artificiosamente basso dei trasporti) – è la coniugazione di questi due fenomeni differenti che porta a ridurre l'eterogeneità dei segni e delle cose, rapportandoli allo stesso campione monetario, vale a dire a "liquidarli" nel vero e proprio senso giuridico del termine[39].

Neanche la terra si sottrae da questo processo di liquidazione e cessa di essere percepita come un luogo da cui si proviene e alle cui leggi si è sottomessi. Non sussiste che come oggetto di proprietà e si trova come tale sottomessa a leggi che trascendono la singolarità dei territori. Questo processo di distaccamento delle leggi dalle loro radici territoriali non è evidentemente ultimato (né ultimabile, se non sotto la forma apocalittica di una estinzione del mondo). Ma conduce alla disgregazione degli ordini giuridici territoriali sotto l'effetto della doppia spinta da parte delle leggi personali, che rappresentano una minaccia dall'interno (A) e delle leggi universali che li smantellano dall'esterno (B).

A) *Il carattere delle leggi* è tornato nell'ordine giuridico occidentale con la colonizzazione, che ha mantenuto i colonizzati in uno stato di *indigenato* diverso dai colonizzatori[40]. Ha poi guadagnato anche l'Europa stessa, quando certi Stati hanno fondato lo stato di persone sulla loro appartenenza razziale. La Germania nazista fu evidentemente lo Stato attore principale di questa biologizzazione della condizione giuridica degli uomini. Non ebbe certo il monopolio del biologismo e delle discriminazioni razziali[41], ma li

39 Un debito o un credito sono detti liquidi quando possono essere convertiti in una quantità precisa monetaria (in G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, Paris, PUF, 1987, vedere le voci "Liquidazione" e "Liquido"). Nel linguaggio corrente il liquido designa anche il denaro disponibile in contanti e tutto ciò che scorre come l'acqua e che non ha una forma propria.

40 Così nelle colonie francesi, l'*indigenato* combinava statuto personale d'origine e nazionalità francese ridotta. Riservata ai «Francesi d'origine», la cittadinanza fu estesa in Algeria agli ebrei indigeni grazie al decreto Crémieux nel 1870, in seguito agli stranieri non musulmani (*i.e.* europei) nel 1889. Soluzioni simili furono adottate nelle colonie inglesi [vedere il caso dell'India: cfr. P. Nanda e Surya Prakash Sinha (eds.), *Hindu Law and Legal Theory*, Dartmouth, Aldershot, 1996, p. XIV *sq.*]. Lontana dal contribuire all'erosione della diversità degli statuti personali, la colonizzazione ha contribuito a sradicarli nella cultura giuridica di questi paesi. Divenuta indipendente, l'Algeria ha così fatto dell'origine musulmana il criterio di attribuzione della sua nazionalità (legge del 27 marzo 1963).

41 Vedere l'utile sviluppo di A. Pichot, *La société pure. De Darwin à Hitler*, Paris, Flammarion, 2000, p. 458; e dello stesso autore, *Aux origines des théories raciales. De la Bible à Darwin*, Paris, Flammarion, 2008, p. 520. Sul caso francese,

condusse alle più estreme conseguenze programmando lo sterminio degli ebrei e massacrando o riducendo in schiavitù gli Slavi che vivevano sul *Lebensraum* che la Germania voleva conquistare. La mostruosità di queste pratiche e la progressiva conquista dell'indipendenza da parte dei paesi colonizzati spiegano perché, nel dopoguerra, lo statuto personale sia stato a lungo screditato. Ricomparirebbe oggi sotto forme differenti. Anziché essere imposto, lo statuto personale è rivendicato in nome delle libertà individuali. E non si tratta più di biologia razziale, ma di genetica alla quale alcune disposizioni giuridiche fanno riferimento, oggi, per governare.

La libera scelta del proprio statuto è adesso in piena crescita, sia sul piano degli scambi economici che su quello personale. Nel campo degli scambi economici, sono le libertà associate al libero scambio (libertà d'impresa, di circolazione del capitale e delle merci) a essere invocate per autorizzare gli investitori e le imprese a eludere le leggi dei paesi dove operano e a sceglierne altre, che portino maggiori profitti. Un tempo limitata al diritto marittimo, la pratica delle bandiere di convenienza si diffonde anche su terraferma, sotto forma di un *law shopping*, che tratta i diritti nazionali come prodotti in competizione tra di loro su un mercato internazionale di leggi[42].

In Europa, questo orientamento è promosso attivamente dalla Corte di giustizia delle comunità europee (CGCE), che ha consacrato il diritto con la finalità di eludere le regole dello Stato dove essa esercita tutte le sue attività, registrandosi in un altro Stato in cui le regole sono meno vincolanti[43]. Per facilitare la pratica del *law shopping*, la Banca mondiale classifica regolarmente, all'interno del suo programma *Doing Business*, 178 paesi (ribattezzati "economie") in funzione inversa rispetto alle loro esigenze le-

vedere D. Gros (soin de), *Le Droit antisémite de Vichy contre la tradition républicaine*, «Le Genre humain», Paris, Le Seuil, 1996, p. 624.

42 Vedere, per una presentazione d'insieme e per i numerosi riferimenti bibliografici, Horatia Muir Watt, *Aspects économiques du droit international privé (Réflexions sur l'impact de la globalisation économiques sur les fondements des conflits de lois et de juridictions)*, Accademia di diritto internazionale de La Haye, *Recueil des cours*, t. 307 (2004), Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 383; e dello stesso autore *Concurrence d'ordres juridiques et conflits de lois de droit privé,* in *Le Droit international privé: esprit et méthode. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, Dalloz, 2005, p. 615 *sq*.

43 CGCE, 9 marzo 1999, *Centros*, aff. C – 212/97, *Rec*. 1999, I, 1459 concl. La Pergola. Add. Con lo stesso senso CJCE, 11 dicembre 2007, *Viking*, aff. C. 438 – 05 (deducendo dalla libertà d'impresa un diritto di ricorrere alle bandiere di convenienza).

gali in materia sociale o fiscale[44]. La rappresentazione giuridica del mondo all'opera in queste evoluzioni è quella di un mercato di leggi aperto alla scelta da parte di individui liberi di dipendere dalla legge che porta loro maggior profitto. La nascita di questo mercato deve condurre all'eliminazione progressiva dei sistemi normativi meno adatti a soddisfare le aspettative finanziarie degli investitori[45].

Questa personificazione liberale della personalità delle leggi non si limita soltanto al campo economico. Reinventata nel XIX secolo nel contesto del colonialismo, la nozione di legge personale trova una nuova attualità con la presenza massiccia nei paesi occidentali di popolazioni immigrate per lavorare a prezzi inadeguati oppure cacciati da casa loro a causa della distruzione della vita quotidiana. Di fronte a questo fenomeno, i paesi occidentali oscillano tra due politiche: l'assimilazione e il multiculturalismo. La prima mantiene il primato della territorialità delle leggi sottomettendo tutti i suoi cittadini allo stesso statuto personale. La seconda rintroduce, invece, la personalità delle leggi per permettere a questi nuovi cittadini di conservare il loro statuto d'origine. A differenza delle antiche forme di coesistenza comunitaria (come l'indigenato coloniale o il *millet* ottomano[46]), questo multiculturalismo si rifà ai diritti dell'uomo e della libertà che ogni individuo dovrebbe avere nello scegliere il suo ordinamento personale. Il primo magistrato d'Inghilterra e del paese del Galles, Lord Chief Justice Philips, si è recentemente basato sulla libertà riconosciuta alle parti di sottomettere le loro convenzioni a una legge diversa da quella inglese (*law shopping*) per difendere l'idea che giurisdizione poteva esser data, nel suo paese, a tribunali islamici o rabbinici[47].

In questo contesto, le rivendicazioni si spostano dal campo dell'avere a quello dell'essere, dal socio-economico all'identitario e questo non riguarda solamente i gruppi, ma anche gli individui che intendono essere legislatori di loro stessi. A livello collettivo, il diritto alla differenza è stato invocato da diverse minoranze (etniche, sessuali, religiose) che dissentono

44 Vedere www.doingbusiness.org/ dove si trova soprattutto un mappamondo che rappresenta la terra come uno spazio di competizione tra leggi (*Business planet mapping the business environment*).

45 Sulle origini ideologiche e gli *impasses* logici di questo darwinismo normativo, vedere A. Supiot, «*Le droit du travail bradé sur le marché des normes*», in «Droit social», 2005, p. 1087 *sq*.

46 Vedere per questa forma di potere imperiale: R. Mantran, *L'Empire ottoman*, in Centro di analisi comparativa dei sistemi politici, *Le Concept d'empire*, Paris, PUF, 1980, p. 231 *sq*.

47 Vedere *The Guardian* del 4 luglio 2008.

dal loro stato di vittime per vedersi attribuire un ordinamento particolare e per limitare il campo della legge quando si impone a tutti gli abitanti dello stesso territorio[48]. A livello individuale, è il diritto al rispetto della vita privata a essere invocato per far regredire il principio di indisponibilità dello stato civile e per permettere a ciascuno di identificarsi da solo[49].

Come accade sempre nella storia del diritto, la ricomparsa di strutture giuridiche antiche non significa un ritorno al passato, ma partecipa alla costruzione di nuove categorie. Sotto la sua forma individuale della "legge per sé" e del "sé per la legge", la personalità delle leggi è l'espressione giuridica del narcisismo che caratterizza l'ultimo stato della cultura dell'Occidente[50], e della quale l'Islamismo non è che un'immagine inversa per molti aspetti, ne è una prova ciò che nei paesi sunniti viene chiamata *fatwamania*: la pretesa di qualsiasi imam di erigersi a legislatore[51]. Narcisismo devastante, perché imbocca un vicolo cieco, nel passaggio seguente di Pierre Legendre:

> Imporre al soggetto di essere perfino il *Tiers*, non significa liberarlo ma schiacciarlo, trasformare *politicamente* le relazioni sociali in un combattimento, sotto le vesti di un discorso di seduzione generalizzata. Il fattore implicito delle nuove legalità di fattura gestionale può essere messa allo scoperto e la riassumerò così: *sopravviva chi può farlo (si salvi chi può)*[52].

L'urgenza di uno *statuto biologico* è l'altra faccia della versione contemporanea della personalità delle leggi. L'idea di fondare la proprietà privata

48 Vedere sul caso degli Stati Uniti: M. Piore, *Beyond Individualism*, Harvard University Press, 1995, p. 215; sul caso canadese (e condividendo sotto una stessa nozione di minoranze gli Inuit, gli omosessuali e le donne), A. Lajoie, *Quand les minorités font la loi*, Paris, PUF, 1980, p. 217.

49 Su questo spostamento verso l'autodeterminazione dello stato di persone in nome del rispetto della vita privata, vedere H. Muir Watt, *Le Droit international privé*, *op.cit*., t. 2, numero 642, p. 43 *sq*.; D. Gutman, *Le Sentiment d'identité. Étude de droit des personnes et de la famille*, Paris, LGDJ, 2000, p. 340 *sq*.; J. L. Ranchon, *Indisponibilité, ordre public et autonomie de la volonté dans le droit des personnes et de la famille*, in A. Wijffels, *Le Code civil entre ius commune et droit privé européen*, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 269 *sq*.

50 C. Lasch, *Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations* (1979), trad. fr. *La Culture du narcissisme. La vie américaine à un âge de déclin des espérances*, Paris, Flammarion, 2006.

51 Vedere Y. Habib, *Halal, haram, sport panarabe*, in «Le Temps» (Alger) del 19 settembre 2008.

52 P. Legendre, *Les Enfants du texte. Etude sur la fonction parentale des États*, Parigi, Fayard, 1992, p. 352.

della terra sulle inuguaglianze biologiche è così antica quanto il liberalismo economico[53]. Essa è stata utile per giustificare la colonizzazione dei popoli che continuavano a vedere la loro terra come ecumene[54] e non come merce, molto prima che la biologia razziale non le fornisse una base scientifica. «Noi plasmiamo la vita del nostro popolo e la nostra legislazione in modo conforme rispetto ai verdetti della genetica» dicevano già i nazisti[55], esprimendo così una certezza divenuta oggi luogo comune: le sole leggi che si impongono agli uomini sarebbero quelle che ci rivela la scienza. La genetica delle popolazioni è così tornata, dopo 50 anni, al beneficio della genetica biomolecolare; la spiegazione attraverso il genoma ha solamente sostituito la spiegazione razziale in un discorso in cui la struttura dogmatica dimora immutata[56]. Dal momento che la biotecnologia permette di identificare con certezza il genitore di qualunque mammifero, i montaggi istituzionali complessi (che associano ogni essere umano a un territorio tanto quanto a una filiazione e questa filiazione stessa a uno stato familiare piuttosto che a una "verità genetica") sembrano colpevoli d'arcaismo.

È anche vero che dopo una trentina d'anni l'idea di "verità biologica" delle filiazioni si è diffusa per gradi diversi nelle legislazioni europee[57]. Essa ha incontrato poca resistenza nei paesi che, come la Germania, facevano dello *ius sanguinis* la pietra miliare della nazionalità[58]. I paesi legati, come la Francia, allo *ius soli*, si mostrano meno inclini ad affidarsi alle provette per decidere dell'identità delle persone[59], ma la pressione in questo senso è forte. Il progetto di ricorrere ai test di genetica per controllare il

53 Vedere J. Locke, *Traité du gouvernement civil* (1690), *op.cit*., §. 27 e 32; A. Thiers, *De la propriété*, Paris, Paulin Lheureux, 1848, libro I, capitolo IV: «Che l'uomo ha nelle sue facoltà personali una prima proprietà incontestabile, origine di tutte le altre», p. 32 *sq*.

54 «L'ecumene è l'insieme e la condizione degli ambienti umani, in quanto essi hanno propriamente dell'umano, ma altrettanto di ecologia e di fisica», A. Berque, *Écoumène. Introduction è l'étude des milieux humains*, *op. cit*., p. 14.

55 Manuale della giovinezza hitleriana, citato da H. Arendt, *Le Système totalitaire*, prima edizione 1951, trad. fr. Paris, Le Seuil, 1972, p. 76.

56 Vedere A. Pichot, *Histoire de la notion de gêne,* Paris, Flammarion, 1999; P. Legendre, *L'attaque nazie contre le principe de filiation*, in «Filiation», Paris, Fayard, 1990, p. 205 *sq*.

57 Vedere C. Labrusse - Riou, *Écrits de bioéthique. Textes réunis et présentés par M. Fabre - Magnan*, Paris, PUF, 2007, spec. p. 49 *sq*. e 327 *sq*.

58 Vedere R. Frank, *La signification différente attachée à la filiation par le sang en droit allemand et en droi français de la famille*, in «Revue internationale de droit comparé», 1993, p. 635.

59 Vedere gli articoli 16-10 *sq*. del Codice civile, che inquadrano con precisione l'esame delle caratteristiche genetiche di una persona.

raggruppamento familiare degli immigrati, cosa che era stata respinta nel 1987, è stato adottato nel 2007 con l'approvazione del Consiglio costituzionale[60]. I più alti responsabili dello Stato non fanno mistero, del resto, della loro fede all'interno della determinazione genetica dei comportamenti umani, che chiamerei *screening* e misure preventive[61].

Una fede simile anima gli economisti che cercano nella biologia le leggi ultime del mondo del quale essi hanno la visione: mondo popolato da una polvere di particelle il cui comportamento potrebbe essere spiegato e controllato dall'analisi dei loro geni o della loro corteccia[62]. L'identificazione biologica è, infine, sul punto di soppiantare lo stato civile all'interno dell'organizzazione del controllo delle frontiere con la generalizzazione progressiva della biometria, che permette di selezionare a colpo sicuro le *élites* cosmopolite autorizzate a circolare su tutta la faccia della terra e i migranti inseguiti dalla miseria, che bisogna respingere o selezionare in funzione dei bisogni di manodopera[63]. Questi due modi estremi – vincente

60 Consiglio costituzionale, dec. numero 2007-557 DC, 15 novembre 2007 (legge relativa alla padronanza dell'immigrazione, all'integrazione e all'asilo).

61 Questa fede si pregia della verità scientifica, come dimostrano per esempio le dichiarazioni di Nicolas Sarkozy, all'epoca Ministro dell'Interno, relative all'esistenza di geni della pedofilia o del suicidio (intervista rilasciata a Michel Onfray, *Philosophie magazine*, numero 8, 2007), oppure il suo progetto di individuazione precoce dei bambini geneticamente predisposti alla delinquenza. Questo progetto era volto a dare una traduzione legislativa alle affermazioni di un rapporto dell'Istituto nazionale della salute e della ricerca medica, valutando al 50 per cento la parte relativa alla determinazione genetica dei disturbi oppositivi con provocazione (*sic*) e raccomandando l'individuazione di questi disturbi dall'asilo nido o scuola materna (INSERM, *Trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent*, settembre 2005, p. 428, http://ist.inserm.fr/basisrapports/trouble-conduites.html).

62 Vedere G. S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago, Chicago University Press, 1976, spec. il capitolo finale, p. 282 *sq*.; «Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology». Le correnti più recenti, dette di *neuroeconomics*, si girano verso la neurologia piuttosto che verso la genetica per spiegare i comportamenti economici: vedere P. W. Glimcher, *Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of Neuroeconomics*, Cambridge, MIT Press, 2003, p. 375; C. Camerer, G. Loewenstein, D. Prelec, *Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics*, in «Journal of Economic Literature», vol. XLIII (marzo 2005), pp. 9-64; J. P., Changeux e C. Schmidt, *La refondation de l'analyse du risque à la lumière des neurosciences*, in «Risques», n. 71, settembre 2007.

63 Un accordo siglato tra gli Stati Uniti e una trentina di paesi (occidentali per la maggior parte) dispensa del visto d'entrata in questi paesi i titolari di un passaporto biometrico. Un archivio PARAFES di dati biometrici dei viaggiatori in aereo è stato creato in Francia con lo scopo di «migliorare il controllo della polizia alle frontiere sui viaggiatori in aereo e di facilitare un passaggio rapido delle frontiere

e perdente – di abitare il mondo globale non devono essere confuse con il nomadismo. Il nomade non si definisce attraverso lo spostamento: egli mantiene un territorio senza fissarsi su uno dei suoi punti[64], cosa che lo rende, probabilmente, inassimilabile dalle categorie nate dal diritto romano, totalmente fondate sull'idea di assegnare a ciascuno la sua parte. Staccando l'identità da ogni riferimento territoriale, l'identificazione biometrica si presta, tuttavia, al controllo dei nomadi (oppure a ciò che ne resta) allo stesso modo che a quello dei sedentari, dei migranti o dei manager transnazionali.

B) La fede in *leggi universali* è l'altro fattore di dislocazione dei diritti territoriali. Assume oggi l'aspetto della dogmatica economica della globalizzazione. A differenza del liberismo economico classico, che vedeva nel diritto la base istituzionale della produzione e della ripartizione delle ricchezze, questo nuovo *credo* è un semplice strumento al servizio di supposte leggi immanenti dell'economia. Sistematizzato in Occidente dalla dottrina *Law and Economics*, questo dogma concorda con la vulgata marxista del diritto come "riflesso" dell'infrastruttura economica. Autorizza l'incrocio tra sistemi capitalisti e comunisti e lo sviluppo di ciò che la Costituzione cinese chiama "l'economia comunista di mercato"[65]. Questo sistema ibrido prende in prestito dal mercato la messa in concorrenza di tutti contro tutti, il libero scambio e la massimizzazione delle utilità individuali e prende in prestito dal comunismo la "democrazia limitata", la strumentalizzazione del Diritto, l'ossessione nei confronti della quantificazione e il distacco totale dal destino dei dirigenti e dei sottoposti. Non è proprio della Cina, ma si distribuisce per gradi e sotto forme diverse in Europa dell'Est e dell'Ovest[66]. Partecipa in due modi diversi alla de-territorializzazione delle leggi.

estere» nello spazio Schengen (decreto numero 2007 - 1182 del 3 agosto 2007, *JO* del 7 agosto 2007, p. 13203).

64 Vedere G. Deleuze e F. Guattari, *Mille plateaux*, Paris, Minuit, 1980, cap. XII, p. 434 *sq*.: *Traité de nomadologie, citato da A. Gokalp, Palimpseste ottoman,* in «Tisser le lien social», Paris, Ed. MSH, 2004, p. 93 *sq*.

65 L'espressione esatta (che compare nell'articolo 15 della Costituzione della Repubblica popolare cinese) è *shehuizhuyi shichang jingji*, la cui traduzione letterale è «economia di mercato socialista». Poiché il significato acquisito dal termine «socialista» sulla scena politica francese può essere fonte di confusioni con l'idea di economia mista (che servì un tempo da dottrina al partito socialista), la traduzione «economia comunista di mercato» mi è sembrata preferibile.

66 Vedere A. Supiot, *L'Europe gagnée par "l'économie communiste de marché"*, in «Revue du MAUSS permanente», 30 gennaio 2008, www.journaldumauss.net/spip.php?article283.

La prima, e la più evidente, è lo smantellamento di ogni tipo di limite giuridico che ostacola la circolazione del capitale e delle merci o la prestazione internazionale di servizi. L'orizzonte è quello di un Mercato totale, che abbracci tutti gli uomini e tutti i prodotti del pianeta e all'interno del quale ogni paese abolirebbe le sue frontiere commerciali per poter trarre beneficio dai suoi "vantaggi comparativi". Questo programma è esposto in maniera chiara nel preambolo dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'aumento di indicatori economici quantificabili (tassi di occupazione, livello alto e sempre crescente (*sic!*) dei disoccupati e della domanda; accrescimento della produzione e del commercio di merci e di servizi) si presenta in questo testo come un fine in sé, che deve essere raggiunto grazie «alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e di altri ostacoli al commercio e all'eliminazione delle discriminazioni nelle relazioni commerciali internazionali».

Questa politica conduce alla riduzione della diversità di sistemi giuridici nazionali, che sono invitati a svincolarsi da tutte le regole che potrebbero ostacolare la libera circolazione di capitali e di merci[67]. Gli effetti ambientali di questo smantellamento delle frontiere commerciali sono considerevoli[68] e non si limitano alla condanna mediatica dei paesi che vietano l'importazione di merci il cui modo di produzione non è conforme alle loro legislazioni in materia di ambiente[69]. Questo dogma di tipo economico si estende alla terra stessa che è assimilata alla merce e deve essere aperta agli investimenti o alla speculazione immobiliare. Secondo la Corte di giustizia delle comunità europee:

> L'acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato membro da parte di un non-residente, qualunque siano i motivi per i quali è compiuto, costituisce un

67 L'articolo 56 E del Trattato CE vieta «tutte le restrizioni nei confronti dei capitali [o dei pagamenti] tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e gli altri paesi».

68 Pertanto, è la soppressione, nel 1962, dei diritti doganali sulle merci in entrata nell'ambito del mercato europeo dei prodotti proteo-oleaginosi americani, che ha condotto allo sviluppo di una superficie intensiva in Bretagna, causando un massiccio inquinamento del sistema idrografico di questa regione (vedere L, Lorvellec *GATT, agriculture et environnement*, in «Écrits de droit rural et agroalimentaire», Paris, Dalloz, 2002, p. 491 *sq*.).

69 Vedere i fatti famosi di cronaca riguardanti la pesca di tonni e di gamberetti per mezzo di reti che uccidono i delfini o le tartarughe di mare o la condanna del diniego di importazione dall'Europa della carne bovina piena di ormoni dall'America. Su questa giurisprudenza, vedere R. Howse e D. Regan, *The Product/Process Distinction. An illusory Basis for Disciplining 'Unilateralism'*, in «Trade Policy European Journal of International Law», vol. 11, n. 2, 2000, pp. 249-289.

> investimento immobiliare che rientra nella categoria dei movimenti di capitali tra gli Stati membri. La libertà di questi movimenti è garantita dal trattato[70].

È nel contesto di questa metamorfosi della terra in valore liquidabile su un mercato mondiale che la nozione di spazio, che era un tempo riservato al diritto del mare, è stata estesa al diritto della terra. Così si spiega il fatto che l'Unione europea si sia definita non come un territorio o un insieme di territori delimitati, ma come uno «spazio senza frontiere interne» o uno «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia»[71] con la vocazione a estendersi a un numero indeterminato e indeterminabile di nuovi paesi membri.

Questa dissoluzione della singolarità dei territori in uno spazio astratto, misurabile e trattabile, incontra forti resistenze in alcuni paesi e non ha ancora trovato a livello mondiale una traduzione tanto completa come a livello europeo[72]. In generale il processo di globalizzazione non può certamente ignorare la concreta diversità dei luoghi, degli ambienti umani, delle abitudini di vita, delle lingue, delle ricchezze culturali e delle risorse intellettuali. A differenza delle merci (e di tutto ciò che l'economia di mercato assimila a merci, come il lavoro, la terra o la moneta), il loro valore non ha prezzo di mercato ed è per questo motivo che la loro salvaguardia e il loro rinnovamento incombono in linea di massima sulla *lex loci*.

Nella prospettiva del mercato mondiale, questi beni vi sono non meno valutati come risorse da prendere in considerazione nel determinare un vantaggio comparativo di questo o di quel paese o regione del mondo. Da qui la comparsa di nuove tecniche di quantificazione volte a misurare il valore relativo di questi beni non commerciali e a darne una rappresentazione contabile universale. Queste tecniche di *scoring* sono oggi messe in opera in quei campi diversi dalla ricerca scientifica, il diritto comparato (per i bisogni del *law shopping*: vedere *supra*), oppure lo sviluppo umano. Sul piano geografico esse mirano a trattare le città, le nazioni e i territori come marche commerciali in competizione. Da qui lo sviluppo di un *nation*

70 CGCE, 13 luglio 2000, *Alfredo Albore*, Aff. C – 423/98. *Rec*. 2000, pp. I-05965.

71 Assente nel Trattato di Roma siglato nel 1957, la nozione di spazio vi è stato introdotta dall'atto unico europeo del 1986, che aveva come obiettivo la creazione di «spazio senza frontiere interne» (vedere gli attuali art. 2, 14, 154 del Trattato consolidato), l'Unione europea stessa definendosi oggi come «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», (preambolo e art. 2, 29, 40 e 61 del Trattato consolidato).

72 In Cina, la «decisione 171» dell'11 luglio 2006 limita l'accesso degli stranieri al mercato immobiliare riservando gli investimenti immobiliari alle persone giuridiche di diritto cinese. La Polonia mantiene un regime di autorizzazione per gli acquisti di terreno da parte di cittadini non comunitari. La Turchia vieta l'acquisto da parte degli stranieri si superfici superiori a 2.5 ettari.

branding, fondato su indicatori cifrati del «capitale identitario locale»[73]. Questo suppone di decostruire l'identità locale in una lista normalizzata di *items* valutabili (paesaggio, clima, servizi pubblici, sicurezza pubblica, arte culinaria, ecc.) e di impegnare gli attori politici ed economici locali in una corsa destinata a migliorare la loro competitività territoriale[74].

La legge del territorio cede allora il passo a un nuovo tipo di normatività, fondata sull'osservazione dei fatti e non più su un imperativo giuridico. C'è un'ultima personificazione del tentativo positivista di riassorbire il diritto in leggi immanenti rivelate dalla scienza. Gli arrovellamenti e le incertezze politiche del *gouvernement* di un territorio potrebbero anche essere messe da parte dalle tecniche di una buona *gouvernance*. Questo tentativo di metamorfosi di ogni specie di qualità singolare in una quantità misurabile ci vincola a un circuito speculativo dove la fede in immagini cifrate si sostituisce progressivamente al contatto reale con le realtà che queste immagini dovrebbero rappresentare. Tipiche dell'economia comunista di mercato, gli indicatori di *performance* territoriale procedono con lo stesso passo dogmatico della pianificazione sovietica e sono partecipi degli stessi effetti: orientare l'azione verso la soddisfazione degli obiettivi quantificativi piuttosto che verso risultati concreti e mascherare la situazione reale dell'economia e della società a una classe dirigente disconnessa dalla vita quotidiana della popolazione. La rappresentazione cifrata del mondo che governa oggi la gestione degli affari pubblici e privati, chiude le organizzazioni internazionali, gli Stati e le imprese in un autismo della quantificazione che le taglia di volta in volta dalla realtà della vita dei popoli[75].

73 Vedere L. Doria *La qualità totale del territorio: verso una fenomenologia critica*, «Archivio di studi urbani e regionali», numero 80, pp. 11-56; e dello stesso autore, *Managing the unmanageable resource: multiple utility and quality in the EU policy discourses on local identity*, in L. Doria, V. Fedeli, C. Tedesco, *Rethinking European Spatial Policy as a Hologram*, Aldershot, Asgate Publisher, 2006, p. 235 *sq*.

74 Vedere l'analisi fatta da L. Doria, *Managing the unmanageable resource*... (art. cit.) del programma LEADER della Commissione europea. Dotato di 2 miliardi di euro nel periodo 2005-2006, questo programma è destinato ad «aiutare gli attori interessati del mondo rurale a prendere la misura delle possibilità offerte a lunga scadenza dalle loro rispettive regioni», http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm

75 Vedere R. Salais, *Du bon (e du mauvais) usage des indicateurs dans l'action publique*, in A. Supiot (dir.), *Protection sociale et travail décent. Nouvelles perspectives pour les normes internationales du travail. Semaine sociale Lamy*, suppl. n. 1272, 4 settembre 2006, pp. 73-81.

4. *Ridisegnare il mondo: il senso della misura*

L'economia di mercato non è uno stato di natura. Per fare del mercato un principio generale di regolazione della vita economica, bisogna fare come se la terra, il lavoro e la moneta fossero merci, quando questo non è certamente il caso[76]. L'economia di mercato dunque si fonda su finzioni giuridiche. Le finzioni giuridiche non sono finzioni romantiche: esse non sono sostenibili che alla condizione di essere umanamente vivibili. Da questo punto di vista, si potrebbe definire il diritto dell'ambiente come l'insieme delle regole che sostengono la finzione della natura-merce, allo stesso modo in cui il diritto del lavoro potrebbe essere definito come l'insieme delle regole che sostengono la finzione dello stesso. Questi stragli giuridici sono stati proposti a livello nazionale e si sgretolano oggi sotto la pressione del processo di mondializzazione. Private di questi stragli, le regole del libero-scambio perdono il loro ancoraggio nella diversità dei territori e dei popoli, cosa che non può che condurre a catastrofi ecologiche, sociali o monetarie.

Fare della competizione il solo principio universale di organizzazione del mondo conduce agli stessi *impasses* dei totalitarismi del XX secolo, il cui tratto comune fu proprio la sottomissione della forma giuridica alle leggi presunte dalla competizione tra le razze o le classi. Si può affermare che questa dottrina non potrà creare che l'irrazionalità e la violenza. Le leggi non procedono da una qualunque posizione politica o morale, ma da una delle più rare certezze che può apportare la scienza del Diritto: l'egoismo, la cupidigia e lo *struggle for life* sono effettivamente molto presenti nel mondo così com'è, è per questo che devono essere contenuti e canalizzati da un riferimento comune a un mondo così come deve essere. Ma in linea di massima incitare questa battaglia dell'ordine giuridico, è negare la possibilità stessa di quest'ordine e progettare il profilo umano.

Esiste in Occidente una qualche traccia di presa di coscienza di questi rischi. I pericoli di una scomparsa dello spazio pubblico finiscono per essere riconosciuti nei paesi più "avanzati" sulla strada del "a ciascuno la sua legge[77]". Diventa difficile ignorare i rischi soliti che fa correre al pianeta

76 Vedere K. Polanyi, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Time* [1944], *La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps* (1944), trad. dall'inglese, Paris, Gallimard, 1983, p. 102 *sq*.

77 Vedere in Québec i dibattiti sugli «accomodamenti ragionevoli» che hanno dato luogo alla creazione di una Commissione di consultazione sule pratiche di accomodamento legate alle differenze culturali, www.accomodements.qc.ca.

un'economia reale disconnessa dalle capacità della biosfera (rischio ecologico) dalla sua rappresentazione monetaria (rischio finanziario) e dalle esigenze minime di giustizia sociale (rischi sociali). Ma questa coscienza di pericoli diffusi non ha condotto, ad oggi, a una vera rimessa in discussione della dogmatica economica che regge il processo di globalizzazione. Bisogna sperare che le potenze economiche emergenti sappiano trovare, all'interno della propria cultura, i mezzi adatti per non essere vittime degli stessi *impasses*.

La Cina possiede in questo campo solide risorse. Una è il Confucianesimo che ha sempre messo l'accento sui legami stretti che uniscono l'ordine cosmico e l'ordine sociale e ha dato vita a un ordine politico secolare molto prima dell'Europa. Anche l' *École des Legiste* costituisce un'altra risorsa che i giuristi francesi hanno imparato a conoscere grazie all'opera di Léon Vandermeersch[78]. Per molti versi, i legisti di questa Scuola del *Fa-kia* sono i precursori dell'utilitarismo occidentale: due millenni prima della filosofia politica inglese, hanno visto nell'uomo un essere egoista mosso dalla sola ricerca del suo interesse individuale.

Ignorando la nozione di diritto civile, furono anche i primi a sviluppare una concezione tecnocratica delle leggi, a fare della loro efficacia il criterio della loro legittimità e a farne un uso come se fossero puri strumenti di potere. A differenza della filosofia utilitarista, essi possedevano il pessimismo dell'intelligenza e consideravano l'egoismo e la cupidigia degli uomini come una minaccia e non come un dono da cui dovrebbe nascere spontaneamente il bene comune. Non sarebbe venuta loro, dunque, l'idea di rendere il calcolo di utilità individuale la norma suprema e universale. Ma al contrario, secondo loro, l'egoismo era un'energia di cui la legge doveva prendere atto, per canalizzarla meglio e per metterla al servizio dell'interesse generale. In questo senso, erano pienamente giuristi e le loro lezioni avrebbero, oggi, potuto aiutarci ancora a "civilizzare" la globalizzazione.

78 L. Vandermeersch, *La Formation du légisme: recherche sur la constitution d'une philosophie politique caractéristique de la Chine ancienne*, Paris, École française d'Extreme-Orient, 1987, p. 106.

Sandro Busso e Enrico Gargiulo

UNA "SOCIETÀ ARMONIOSA"?

Il posto del conflitto nelle pratiche e nel discorso sul Terzo Settore

Abstract:

The article deals with the transformations occurred in the Third Sector and in the debate around its role, and analyses the progressive decrease of conflicted relations that happened in the last decades. The disappearance of conflict as a distinguishing feature of the Third Sector is the central argument expressed by this paper, and it is analysed at three different levels. The first focuses on the category of non-profit as a non conflicted one, whose relevance is agreed even if with different assumptions and objectives, mainly following the reassuring rhetoric of civil society as something intrinsically valuable. The second level of analysis deals with the overcoming of the antagonism against the state, that follows the transformations of the welfare systems and the spread of the governance model. Within this model, third sector organizations are often co-opted in decision-making processes, and therefore tend to prefer the development of cooperative networks. Finally, the third level of analysis focuses on the internal dimension of the non-profit organizations, where the dialectical space is lowered by the process of marketization, with a consistent loss of creative potential.

Keywords:

Non-profit, Third Sector, Mutualism, Conflict, Governance.

Introduzione

Oggetto di questo articolo è una riflessione sulla progressiva perdita di centralità della categoria del conflitto nelle pratiche del Terzo Settore e nei discorsi attorno a esso. Si cercherà di mostrare che il potenziale poli-

Finito di stampare
nel mese di maggio 2017
da Digital Team - Fano (PU)